

- (1) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- (2) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
- (3) Eventuali lapidi eseguite in maniera difforme da quanto previsto dal presente articolo verranno fatte rimuovere oltre alla erogazione di una sanzione tra un importo minimo di €. 50,00 ad un massimo di € 250,00.

#### **Articolo 52**

##### **Fiori e piante ornamentali**

- (1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
- (2) In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### **Articolo 53**

##### **Materiali ornamentali**

- (1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- (2) Il Responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- (3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- (4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 43 in quanto applicabili.

#### **Articolo 54**

##### **Luci votive**

- (1) Nei cimiteri dove è previsto il servizio di luce votiva può essere richiesto l'allacciamento di n. 1 lampada per ogni sepoltura. Le tariffe per il diritto di allacciamento e per il canone annuale sono determinate con deliberazione della giunta comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2°, lett. f) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
- (2) Eventuali modifiche agli importi suddetti potranno essere apportate annualmente, entro la data di approvazione del bilancio di previsione.
- (3) Dalla data della domanda, salvo casi particolari dei quali il richiedente verrà messo a conoscenza, la luce verrà allacciata entro trenta giorni lavorativi.
- (4) La cessazione del servizio lampade votive, dietro presentazione di apposita domanda, avviene entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta e il pagamento del canone annuo non viene preteso a partire dall'anno successivo;
- (5) La mancata richiesta di subentro da parte di eredi del defunto intestatario del servizio entro il 31 dicembre dell'anno successivo al decesso comporta la cessazione del servizio;
- (6) In caso di domanda di subentro nel pagamento non è dovuto il versamento di una nuova quota allaccio;
- (7) Il mancato pagamento del canone annuo per due annualità consecutive comporta la cessazione del servizio.

### **TITOLO III CONCESSIONI**

#### **CAPO I**

##### **TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE**

#### **Articolo 55**

##### **Sepulture private**

- (1) Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 31, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
- (2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale.
- (3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
- (4) Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano: Omissis.....